

SCIENZE PSICOLOGICHE APPLICATE
CLASSE XXXIV DELLE LAUREE IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE

ARTICOLO 1

Definizione del corso

Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Studio in **SCIENZE PSICOLOGICHE APPLICATE** attivato presso la Facoltà di Psicologia, afferente alla Classe XXXIV delle Lauree in Scienze e Tecniche Psicologiche, prevista dal DM del 4 agosto 2000 (pubblicato nel S.O. n. 170 – G.U. n. 245 del 19 ottobre 2000) nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Ha durata triennale e rilascia il titolo di Laurea in Scienze Psicologiche Applicate.

Il Corso di studi o di articola nei seguenti indirizzi:

PSICOLOGIA GENERALE, SPERIMENTALE E DELLA VALUTAZIONE CLINICA
PSICOBIOLOGIA DEL COMPORTAMENTO

All'atto dell'iscrizione gli studenti scelgono l'indirizzo che intendono seguire.

ARTICOLO 2

Obiettivi formativi specifici

L'intervento del professionista che opera nel campo delle discipline psicologiche, è richiesto in ambiti sempre più diversificati tra loro. Si rende pertanto necessario strutturare dei percorsi formativi che offrano a coloro che li intraprendono, già a partire dalla preparazione di base, l'acquisizione di competenze che siano, allo stesso tempo, sufficientemente ampie da consentire l'inserimento di una gamma di settori operativi e abbastanza specifiche da individuare un ambito di applicazione particolare. L'esigenza è, infatti, quella di offrire una formazione che non sia generica, senza essere decisamente specialistica.

La figura professionale che verrà strutturata dal corso di laurea in *Scienze Psicologiche Applicate* avrà le competenze e le conoscenze necessarie per strutturare percorsi cognitivi e dinamici, individuare problemi cognitivi, dinamici, relazionali e comportamentali e per interagire con altre figure professionali operanti nei settori dell'educazione, della rieducazione e della riabilitazione. Il laureato in Scienze Psicologiche Applicate dovrà essere in grado di inserirsi nel progetto educativo, rieducativi e riabilitativo, adeguando le proprie attività al contesto operativo.

Il percorso formativo proposto intende fornire una preparazione scientifico-applicativa affiancata ad una solida conoscenza metodologico-operativa. In particolare il Laureato in Scienze Psicologiche Applicate avrà la capacità di raccogliere, elaborare ed analizzare protocolli e dati relativi alle abilità cognitive, dinamiche, relazionali e comportamentali. Gli aspetti che caratterizzano la figura professionale riguardano la conoscenza dei processi cognitivi e dinamici dei substrati neurobiologici e neurofisiologici delle attività nervose superiori nei soggetti umani nell'intero arco di vita, oltre alla metodologia clinica ed alle tecniche di elaborazione statistica.

ARTICOLO 3

Sbocchi occupazionali e professionali previste per i laureati

Gli ambiti di intervento dei laureati in Scienze Psicologiche Applicate saranno le strutture di rieducazione, la Scuola, le Strutture di Riabilitazione e Recupero (pubbliche e private).

Il Corso di Laurea prevede, tra le attività formative dei diversi settori disciplinari, 20 crediti per attività di seminari, laboratorio, esperienze applicative, in situazioni reali o simulate, finalizzate all'acquisizione di competenze nelle metodiche sperimentali e nell'utilizzo di strumenti di indagine in ambito personale e sociale. Il Corso di Laurea può prevedere, in relazione a obiettivi

specifici, attività universitarie e soggiorni di studio presso altre università italiane ed estere, anche nel quadro di accordi internazionali.

ARTICOLO 4

Durata del Corso di Studio

La durata normale del Corso di Studio è di tre anni. In ciascun anno del Corso di Studio è mediamente prevista l'acquisizione da parte dello studente a tempo pieno di 60 crediti. Per conseguire la Laurea, lo studente deve aver acquisito 180 crediti.

ARTICOLO 5

Consiglio Didattico di Corso di Studio

1. Il Corso di Studio è retto dal Consiglio di Corso di Studio costituito da tutti i docenti del corso compreso i docenti con supplenza o incarico o contratto, e da un Consiglio di Area didattica (CAD) costituito da una rappresentanza di Professori di I Fascia, II fascia Ricercatori e studenti, dal Coordinatore delle attività di Tirocinio e dai Coordinatori di indirizzo ed eventualmente da altre figure, in base a quanto stabilito dal Regolamento didattico di Facoltà.
2. Il Consiglio di Corso di Studio è presieduto da un Presidente, eletto tra i Professori di ruolo che ne fanno parte. Il Presidente ha la responsabilità del funzionamento del Consiglio di Corso di Studio e ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie e relaziona nella Facoltà sulle attività didattiche e tutoriali svolte all'interno del Corso. Composizione e durata del Consiglio di Corso di Studio e modalità di elezione del Presidente sono stabilite con Regolamento di Facoltà.
3. Il Consiglio di Corso di Studio può istituire organi ristretti al suo interno (Consigli di indirizzo presieduti dal Coordinatore di indirizzo), cui demandare lo svolgimento di particolari funzioni.
4. Il CAD svolge i seguenti compiti:
 - a) propone le modifiche del Regolamento Didattico del Corso di Studi;
 - b) formula gli obiettivi formativi specifici del Corso, indica i percorsi formativi adeguati a conseguirli e assicura la coerenza didattica ed organizzativa dei vari *curricula* proposti dall'Ordinamento;
 - c) propone i requisiti di ammissione ai Corsi di Studio e, ove necessario, ne stabilisce le modalità di verifica;
 - d) progetta eventualmente attività formative propedeutiche ed integrative finalizzate al relativo recupero, ai sensi dell'art. 10;
 - e) cura lo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali fissate dal Regolamento; verifica e sovrintende all'attività didattica programmata, segnalando al Preside eventuali inadempienze da parte del personale docente;
 - f) predispone, con la collaborazione dei Dipartimenti, la fruizione da parte degli studenti degli strumenti didattici essenziali per lo svolgimento di determinate attività formative previste dall'Ordinamento;
 - g) studia nelle forme adeguate un'equilibrata gestione dell'attività didattica, in particolare con un attento controllo della regolamentazione degli orari e della fruizione delle strutture per evitare dannose sovrapposizioni delle lezioni e delle altre attività formative;
 - h) esamina ed approva nei termini indicati dall'Amministrazione i piani di studio proposti dagli studenti entro le normative degli Ordinamenti didattici;
 - i) esamina ed approva nei termini indicati dall'Amministrazione le pratiche di trasferimento degli studenti, regolamentazione della mobilità studentesca e riconoscimento degli studi compiuti all'estero (art. 20, Regolamento di Ateneo);
 - j) valuta nei termini indicati dall'Amministrazione le domande di iscrizione ad anni di corso successivi al primo (art. 28, co. 4, Regolamento di Facoltà);

k) cura la corrispondenza tra la durata legale e quella reale degli studi, assicurando attraverso adeguate attività tutoriali la risposta degli studenti all'offerta didattica e controllando l'entità del lavoro di apprendimento a carico dello studente in relazione alle finalità formative previste dall'Ordinamento;

l) verifica i crediti acquisiti dagli studenti al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi;

m) valuta nei termini indicati dall'Amministrazione le domande di iscrizione agli anni successivi al primo in conformità con quanto stabilito dal Regolamento didattico d'Ateneo.

n) determina la modalità dell'eventuale riconoscimento di crediti formativi universitari per attività formative non direttamente dipendenti dall'Università.

5. Il Presidente del CAD indice almeno una riunione l'anno per la programmazione didattica e almeno una riunione l'anno per la valutazione dei risultati degli esami e delle altre prove di verifica e, nel complesso, della produttività e qualità della didattica, con tutti gli Afferenti (Consiglio di Corso di Studio), allo scopo di progettare eventuali interventi di recupero ed assistenza didattica nelle forme previste dal Regolamento di Facoltà.
6. Il Consiglio di Corso di Studio, nell'ambito della programmazione didattica, propone i docenti per la titolarità degli insegnamenti del Corso di Laurea sulla base del SSD o settore affine. Il Consiglio di Corso di Studio comunica al Consiglio di Facoltà gli insegnamenti vacanti ai fini della pubblicazione dei bandi per la loro copertura da parte di docenti universitari o mediante contratti. I criteri di assegnazione dell'insegnamento annuale tengono conto del *curriculum studiorum*, della produzione scientifica e dell'esperienza didattica e professionale dei candidati; l'assunzione dell'incarico di insegnamento obbliga il docente all'osservanza dei compiti didattici, secondo le modalità proprie della formazione universitaria.
7. Le disposizioni degli Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio concernenti la coerenza tra crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, sono deliberate dai Consigli di Facoltà, acquisito entro il termine imprescindibile di trenta giorni, il parere favorevole delle Commissioni didattiche di vigilanza di cui all'art.13. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è rimessa al Senato Accademico (art.12, co. 3, Regolamento Generale sull'Autonomia).
8. In base ad apposite convenzioni tra l'Università, proposte dai Consigli didattici dei Corsi di Studio, ratificate dai Consigli di Facoltà ed approvate dal Senato accademico, i Corsi di Studio possono prevedere accordi con Corsi di Studio attivati presso altri Atenei per il riconoscimento di crediti universitari ivi acquisiti dagli studenti, allo scopo di realizzare percorsi formativi integrativi.

ARTICOLO 6

Requisiti di ammissione

1. Per essere ammessi al Corso di Studio occorre essere in possesso di un Diploma di Scuola Secondaria Superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti.
2. In conformità a quanto stabilito dal Regolamento Didattico di Ateneo per l'ammissione al Corso di Studi, agli studenti può essere richiesto il possesso ovvero l'acquisizione di adeguati pre-requisiti culturali. A tal fine, il Consiglio Didattico del Corso di Laurea definisce con apposite delibere le conoscenze iniziali richieste e determina le modalità di verifica delle stesse. La mancanza di pre-requisiti dà luogo ad un debito formativo.
3. Allo scopo di favorire l'assolvimento del debito formativo, i Consigli di Corso di Studio possono prevedere internamente al Corso di Laurea l'istituzione di attività formative propedeutiche. Tali attività propedeutiche possono essere svolte in determinati periodi dell'anno favorevoli al tipo di impegno dello studente, anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico. Attività propedeutiche ed attività formative integrative previste

dall'Ordinamento didattico, sempre allo scopo dell'assolvimento del debito formativo, possono essere anche svolte da Docenti di prima e di seconda fascia o da Ricercatori sulla base anche di un ampliamento dell'impegno didattico e tutoriale, nelle forme previste dai Regolamenti per l'incentivazione dei Docenti (art. 25 Regolamento di Facoltà). Eventuali attività formative propedeutiche possono essere deliberate dal Consiglio di Facoltà in vista dell'accesso al primo anno, la partecipazione alle quali, da parte degli studenti immatricolati, sia soltanto consigliata e facoltativa.

4. Se la verifica dell'assolvimento del debito formativo, nelle forme previste dal Regolamento del Corso di Laurea, non è positiva, il Consiglio didattico può proporre all'approvazione del Consiglio di Facoltà l'indicazione di specifici obblighi formativi da soddisfare comunque entro il primo anno di corso. prefissato.

ARTICOLO 7

Crediti formativi universitari

1. L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio per conseguire un titolo di studio universitario costituisce il credito formativo universitario.

2. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono, a norma dei Decreti ministeriali (art. 5, co.1, DM n. 509/99), 25 ore di lavoro per studente, comprensive di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative richieste dagli Ordinamenti didattici, oltre le ore di studio e comunque di impegno personale necessarie per completare la formazione per il superamento dell'esame oppure per realizzare le attività formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria (tesi, progetti, tirocini, competenza linguistica e informatica, ecc.). Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Regolamento Generale sull'Autonomia, eventuali variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento, sono possibili, su richiesta delle Facoltà, esclusivamente in seguito a Decreto Ministeriale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Regolamento Generale sull'Autonomia, la quantità di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata in 60 crediti.

Per ogni tipologia di attività didattica, la frazione dell'impegno orario che deve rimanere riservata allo studio e alla rielaborazione personale nelle diverse attività formative è determinata dal presente regolamento ed è definita secondo il seguente schema:

- a) Per attività formative di base, caratterizzanti, e affini o integrative varia tra il 52% e il 70% dell'impegno orario complessivo, secondo la tabella sottoriportata in base alle diverse attività.
- b) Per le attività di cui all'art. 10, co. 1, lettera f del DM 3 novembre 1999, n. 509 il tempo riservato allo studio individuale è pari al 20% dell'impegno orario complessivo, per cui un credito equivale a 20 ore di dette attività.
- c) Per le attività professionalizzanti il tempo riservato allo studio personale non è previsto, per cui un credito equivale a 25 ore di dette attività.

MODALITÀ DI INSEGNAMENTO (1 CFU = 25 ore)	TEMPO DEDICATO ALLA FREQUENZA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE	TEMPO RISERVATO ALLO STUDIO PERSONALE
Lezioni frontali (ADF)	7 ore/CFU 30% dell'impegno orario complessivo	18 ore/CFU 70% dell'impegno orario complessivo
Attività di Laboratorio o attività assistite equivalenti	10 ore /CFU 40% dell'impegno orario complessivo	15 ore /CFU 60% dell'impegno orario complessivo

Attività di Laboratorio individuale o Esperienze applicative in situazioni reali o simulate	12 ore /CFU 48% dell'impegno orario complessivo	13 ore /CFU 52% dell'impegno orario complessivo
Altre attività o esperienze applicative (DM 509/99 art 10, c.1, lettera f)	16 ore/CFU 64% dell'impegno orario complessivo	9 ore /CFU 36% dell'impegno orario complessivo
Tirocinio pratico	25 ore/CFU	nessuno

4. I crediti previsti per gli esami di profitto o per le prove di idoneità sono acquisiti dallo studente a seguito di superamento della prova di verifica.

5. I crediti previsti per i laboratori e le altre attività di cui all'art. 10, comma 1, lettera f), DM 509/99 sono acquisiti dallo studente a seguito della verifica della frequenza delle attività e/o del superamento di una verifica di profitto.

6. I crediti previsti per le attività di tirocinio sono acquisiti dallo studente a seguito della verifica della frequenza di tali attività.

7. I crediti acquisiti a seguito di esami sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio, rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.

8. L'iscrizione al successivo anno di corso è consentita agli studenti indipendentemente dal tipo di esami sostenuti e dal numero di crediti acquisiti, ferma restando la possibilità per lo studente di iscriversi come studente ripetente.

ARTICOLO 8

Obsolescenza dei crediti formativi

1. I crediti formativi non sono più utilizzabili se acquisiti da più di dieci anni solari.
2. Nei casi in cui sia difficile il riconoscimento del credito o la verifica della sua non obsolescenza, il Consiglio di Corso o il Consiglio di Area Didattica, previa approvazione della Commissione Didattica Paritetica di Facoltà, può disporre un esame integrativo, anche interdisciplinare, per la determinazione dei crediti da riconoscere allo studente.
3. I crediti acquisiti a seguito di esami sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio, rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.
4. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa Università ovvero nello stesso o altro corso di altra Università, compete al Consiglio di Area Didattica, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel Regolamento didattico di Ateneo.
5. Il Consiglio di Area Didattica, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo, può prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività

lavorative. Il Consiglio didattico del Corso di Studio, in ottemperanza a quanto deliberato dall'Università, può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.

ARTICOLO 9

Tipologia ed obiettivi delle attività formative

Per attività formativa s'intende ogni attività organizzata o prevista dalle Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di auto apprendimento.

Le attività formative implementate nell'ambito del Corso di Laurea sono raggruppate nelle seguenti tipologie:

1. **Attività formative di base:** forniscono le conoscenze fondamentali per la realizzazione degli obiettivi formativi del Corso di Laurea.
2. **Attività formative caratterizzanti:** forniscono opportunità di approfondimento di conoscenze determinanti per la realizzazione degli obiettivi formativi del Corso di Laurea.
3. **Attività formative affini o integrative:** forniscono conoscenze in ambiti disciplinari limitrofi ovvero in tematiche connesse con quelle affrontate dagli insegnamenti caratterizzanti, anche con riguardo a alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare.
4. **Attività formative a scelta dello studente:** consentono di acquisire ulteriori conoscenze legate ad interessi specifici dello studente, purché coerenti con il suo progetto formativo.
5. **Attività formative per la conoscenza della lingua straniera e per la prova finale:** preparano lo studente alla verifica della conoscenza di una lingua straniera ed alla prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
6. **Altre attività formative:** sono volte a far acquisire tutte quelle conoscenze (informatiche, telematiche, relazionali, operative) utili per orientare le scelte professionali e per consentire un maggiore inserimento nel mondo del lavoro. In particolare, le altre attività formative comprendono i tirocini formativi e di orientamento, ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali nonché altre attività formative volte ad agevolare le scelte professionali.

ARTICOLO 10

Tipologie delle forme didattiche adottate

Le tipologie didattiche offerte agli studenti per raggiungere gli obiettivi formativi previste dai Corsi di studio sono diverse e sono di seguito elencate:

- **Attività Didattica Formale (ADF)** corrispondente alle lezioni frontali
- **Attività Didattica Opzionale (ADO)** corrispondente alle attività a scelta dello studente
- **Attività tutoriale di Tirocinio professionalizzante**
- **Attività tutoriale nelle pratica di Laboratorio**
- **Apprendimento autonomo** (studio personale)
- **Altre Attività Formative (AAF)** (attività seminariali)

ARTICOLO 11

Tipologia ed articolazione degli insegnamenti e delle altre attività formative

1. La formazione comprende 180 crediti comprensivi di attività didattica formale, di attività didattica professionalizzante (Tirocinio) e di attività didattica opzionale (ADO); una quota di crediti è riservata ad "altre attività formative" nonché allo studio personale.
2. Gli insegnamenti dei corsi possono essere articolati in moduli anche di diversa durata e con attribuzione di diverso peso nell'assegnazione dei crediti formativi universitari

corrispondenti. L'articolazione in moduli dovrà essere proposta nella programmazione dell'attività didattica di ogni anno accademico

3. Oltre ai corsi di insegnamento ufficiali, di varia durata, che terminano con il superamento delle relative prove di esame, può essere prevista l'attivazione di: corsi di sostegno, seminari, esercitazioni in laboratorio e/o in biblioteca, esercitazioni di pratica informatica e altre tipologie di insegnamento, ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso. Per ciascuna di tali tipologie di insegnamento dovranno essere indicati:
 - a) l'afferenza ad un settore scientifico-disciplinare o ad un ambito disciplinare definito;
 - b) l'assegnazione articolata di un adeguato quantitativo di crediti formativi universitari;
 - c) il tipo di verifica del profitto che consente nei vari casi il conseguimento dei relativi crediti.
4. I corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata potranno essere monodisciplinari o integrati (ossia intercattedra), ed essere affidati, in questo secondo caso, alla collaborazione di più Docenti e/o Ricercatori.
5. I corsi di insegnamento potranno prevedere forme di insegnamento a distanza, le cui modalità di espletamento verranno di volta in volta approvate dal CAD.
6. Uno o più insegnamenti possono essere mutuati da altre Facoltà. L'approvazione compete al Consiglio di Facoltà, previo assenso della Facoltà dalla quale l'insegnamento è mutuato e sentito il parere del docente dell'insegnamento medesimo.
7. Per essere ammesso a sostenere la prova finale, lo studente deve aver acquisito complessivamente 12 crediti frequentando attività formative a scelta (ADO) o entro un ventaglio di proposte offerte annualmente dal Consiglio di Corso e sottoposte dallo studente all'approvazione del Consiglio stesso; o scegliendo Corsi di insegnamento attivi nell'Ateneo, anche appartenenti a *curricula* diversi da quello a cui lo studente è iscritto o appartenenti a Facoltà diverse da Psicologia, purché dello stesso livello del corso frequentato. Il tipo di accertamento e il numero di CFU sono quelli previsti dall'insegnamento medesimo.
8. Le attività ADO proposte dal Consiglio di Corso possono corrispondere a diverse tipologie:

Corsi monotematici . Consistenti in corsi a contenuto monografico svolti dai docenti interni e/o esterni a completamento o integrazione dell'insegnamento principale o su tematiche di interesse applicativo inerenti il corso. Prevedono un esame finale da sostenere contestualmente o dopo l'esame relativo all'insegnamento principale con un'unica prova nell'anno accademico di riferimento (ovvero non rimandabile ad anno successivo) e con indicazione del relativo SSD.

Giornate di Seminari/convegni. Consistono in iniziative di studio preventivamente presentate al CAD e approvate. Prevedono un'unica prova nell'anno accademico di riferimento (ovvero non rimandabile ad anno o sessione successiva) e indicazione del relativo SSD.
9. Le proposte di ADO devono essere avanzate, dai docenti e/o gruppi di docenti o per quanto riguarda Corsi di insegnamento extra-curricolari, dagli studenti, al CAD che le approva e ne cura l'organizzazione e il corretto svolgimento evitando per quanto possibile sovrapposizioni con le attività curriculari; e nel caso di Corsi di insegnamento extra-curricolari, ne valuta la pertinenza.
10. I crediti vengono acquisiti (4 CFU per ogni tipo di attività ADO) previo superamento di una verifica del profitto con valutazione finale. La frequenza delle ADO è obbligatoria e non può essere inferiore al 75% delle ore totali previste. Il mancato raggiungimento di tale livello di

frequenza comporta la non ammissione alla verifica di profitto e all'acquisizione dei crediti relativi.

11. L'elenco completo degli insegnamenti opzionali e dei minicorsi attivati dalla Facoltà per l'anno accademico in corso viene comunicato in tempo utile mediante avvisi in bacheca e sul sito della Facoltà.

12. Altre eventuali attività (art.10, comma1, lettera f), potranno essere proposte dallo studente per la certificazione in crediti: il CAD approva le proposte.

Possono essere riconoscibili le seguenti attività formative:

- frequenza di corsi, seminari, laboratori, o in genere delle attività didattiche e scientifiche universitarie, nel Corso di Studio, in Facoltà, nell'Università dell'Aquila o in altra Università, in Italia e all'estero;
- frequenza di corsi, collaborazioni con agenzie e centri di studio, accademie, biblioteche, archivi, musei, finalizzata alla realizzazione di progetti formativi, di ricerca, in Italia o all'estero; partecipazione a congressi, convegni, seminari di livello nazionale o internazionale; effettuazione di viaggi ed esperienze di studio;
- comprovata produzione scientifica concernente aree disciplinari caratterizzanti il Corso di Studio, le sue finalità e i suoi obiettivi formativi;
- partecipazione a gruppi di studio, o ad affini iniziative ed esperienze fra didattica e ricerca, organizzate e coordinate da docenti o gruppi di docenti nell'ambito del Corso di Studio;
- collaborazione all'organizzazione e alla gestione dell'attività didattica e di ricerca all'interno del Corso di Studio;
- esperienze in agenzie ed enti di formazione, pubblici e privati, in qualità di formatore, progettista di formazione ecc.; o in questo ruolo, o affini, all'interno di organizzazioni, aziende, pubbliche, private, del privato sociale, di volontariato .

Dopo specifica valutazione della qualità e pertinenza delle "altre attività formative" proposte dallo studente il CAD si riserva di valutare ed eventualmente approvare le richieste in merito attribuendo a ciascuna di esse il valore espresso in crediti

ARTICOLO 12

Attività formativa professionalizzante

Le attività formative professionalizzanti sono volte alla maturazione di specifiche capacità professionali mediante attività pratiche e di tirocinio che devono garantire una adeguata preparazione teorica ed un congruo addestramento professionale.

Gli studenti sono tenuti a svolgere integralmente il monte ore previsto dal proprio piano di studi per l'attività di Tirocinio.

Tale attività deve esclusivamente svolgersi sotto la responsabilità di un Tutor e deve mirare a mettere progressivamente lo studente in grado di acquisire le abilità e le attitudini necessarie al raggiungimento di una autonomia professionale, decisionale e operativa adeguata allo svolgimento dell'attività di Psicologo.

La durata del tirocinio è di 25 ore per ogni credito come previsto dal Regolamento didattico di Ateneo. E' possibile il cumulo delle ore di tirocinio tutte al III anno (per la Laurea triennale) e tutte al II anno (per la Laurea specialistica).

Prima di iniziare il tirocinio gli studenti devono aver maturato un numero di crediti pari a 40 CFU comprensivi dell'esame e del laboratorio di Psicologia Generale.

Le attività di tirocinio possono svolgersi come:

1. TIROCINIO INTERNO di Facoltà, da svolgersi presso strutture della Facoltà o dell'Ateneo. Il Tutor può essere un qualunque docente (di ruolo o a contratto), anche non iscritto all'Albo degli psicologi, di qualunque materia, anche non psicologica, e di qualsiasi settore disciplinare previa presentazione di un progetto di ricerca di ambito psicologico;
Se il Progetto di Tirocinio prevede la frequentazione di luoghi esterni, non istituzionali, per la raccolta dei dati, questo deve figurare nel progetto stesso.

2. TIROCINIO ESTERNO da svolgersi presso Enti e Strutture convenzionate con la Facoltà quali:

- Aziende Sanitarie Ospedaliere e Aziende Sanitarie Locali appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale;
- strutture private accreditate presso il SSN (per es.: case di cura, centri di riabilitazione, ecc).
- Enti, Strutture ed Istituzioni pubbliche (quali Ministeri, Regioni, Province e Comuni, Istituzioni scolastiche, Istituzione carcerarie ecc.) o private (cooperative, associazioni, fondazioni, Studi di Liberi Professionisti, ecc.,) nel quale si svolgano attività tali da mettere progressivamente lo studente in grado di acquisire le abilità e le attitudini necessarie al raggiungimento di una autonomia professionale, decisionale e operativa adeguata allo svolgimento dell'attività di Psicologo;

Il Tutor può essere uno Psicologo iscritto all'Albo o qualunque figura presente presso l'Ente o l'Azienda, previa presentazione di un progetto di ricerca di ambito psicologico.

Se il Progetto di Tirocinio prevede la frequentazione di luoghi esterni all'Ente, questo deve figurare nel progetto stesso.

Seminari/Convegni con valenza di Tirocinio.

Gli studenti iscritti al Corso di Laurea Triennale hanno la possibilità di seguire seminari, giornate di studio e convegni con valenza di tirocinio, organizzati dalla Facoltà di Psicologia.

La frequenza di questi seminari e convegni può essere riconosciuta come attività di tirocinio, fino ad un massimo di 100 ore (4cfu), a seguito di istanza presentata alla Segreteria Studenti, indirizzata al Presidente del CAD del proprio corso di Laurea, corredata dagli attestati di partecipazione ai seminari o convegni da cui si evinca il monte ore svolto.

Modalità di svolgimento dell'attività di tirocinio.

L'attività di tirocinio si dovrà svolgere presso un Ente o una Struttura convenzionati con la Facoltà.

Lo studente può proporre alla Facoltà l'attivazione di nuove convenzioni. Gli enti convenzionabili saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio di Facoltà. Ricevuta tale approvazione, la Segreteria di Presidenza provvederà ad inserire le nuove convenzioni nell'elenco degli Enti convenzionati a disposizione degli studenti.

Per attuare la procedura di convenzione di nuove strutture che non siano già inserite nell'elenco degli Enti convenzionati con la Facoltà di Psicologia, sarà necessario presentare in Presidenza:

- n. 2 originali della Convenzione debitamente timbrati e firmati dal Rappresentante Legale.

Per gli enti privati inoltre occorre presentare:

- una copia dell'atto costitutivo della struttura, (solo per enti privati) la cui costituzione deve risalire ad almeno due anni prima;
- i dati relativi alla struttura (indirizzo, n. telefono, n. fax., e-mail, eventuale sito internet);
- sintesi delle attività che saranno oggetto di tirocinio;
- una dichiarazione da parte del responsabile dell'Ente nella quale andrà indicato il nominativo (o i nominativi) e la qualifica dei "responsabili aziendale" incaricati di seguire il tirocinante.

Lo studente dovrà scegliere dove svolgere il tirocinio sulla base dell'elenco degli Enti e delle Strutture convenzionati disponibile presso la Segreteria di Presidenza, nelle bacheche e sul sito Internet della Facoltà.

Lo studente dovrà contattare autonomamente l'Ente o la Struttura e, verificata la disponibilità, dovrà compilare i moduli del "Progetto formativo e di orientamento" e la "Domanda di tirocinio" (necessaria al rilascio del libretto di tirocinio) disponibili presso la Segreteria di Presidenza e sul sito Internet della Facoltà e consegnarli, debitamente firmati, alla Segreteria di Presidenza della Facoltà.

Il Coordinatore del Tirocinio, dopo aver verificato la regolarità della domanda e del Progetto formativo, la trasmetterà al CAD del rispettivo corso di Laurea per le deliberazioni di competenza. Il CAD provvederà alla trasmissione delle rispettive delibere alla Segreteria di Presidenza di Facoltà per gli adempimenti di competenza: la domanda di tirocinio, munita di timbro di autorizzazione per il rilascio del libretto, sarà trasmessa alla Segreteria Studenti, un originale del Progetto formativo, firmato dal Preside, sarà trasmesso all'Ente o alla Struttura dove il tirocinio sarà svolto e una comunicazione dell'inizio del tirocinio sarà inviata, per opportuna conoscenza, ai Servizi competenti per territorio in materia di ispezione.

Modalità di assegnazione dei CFU per l'attività di tirocinio svolta.

Al termine del tirocinio, e comunque entro il limite massimo di 30 giorni precedenti la discussione della prova finale, lo studente consegnerà il libretto di tirocinio con le dovute firme e timbri ed una relazione sull'attività svolta, da lui stesso firmata e controfirmata dal Tutor, alla Segreteria Studenti.

In caso di tirocinio svolto presso strutture diverse o con tutor diversi nell'ambito della stessa Struttura, le ore andranno segnate su un unico libretto ma lo studente sarà tenuto a presentare più relazioni, una per ogni progetto e periodo di tirocinio; il tutto andrà riconsegnato una volta completate tutte le ore di tirocinio previste nel proprio piano di studi.

Il libretto e la relazione saranno trasmessi dalla Segreteria Studenti al Coordinatore del Tirocinio, presso la Segreteria di Presidenza di Facoltà, che, dopo l'istruttoria, l'inverrà ai rispettivi CAD per le deliberazioni di competenza. I CAD provvederanno alla trasmissione delle rispettive delibere alla Segreteria Studenti per l'assegnazione dei crediti relativi.

Il Coordinatore del Tirocinio.

Il Coordinatore del Tirocinio è responsabile della pianificazione e dell'organizzazione del tirocinio: in collaborazione con i Tutor del tirocinio valuta i progetti formativi del tirocinio e li propone all'approvazione del CAD. Durante il tirocinio il Coordinatore, in collaborazione con i Tutor, promuove costantemente la valutazione e l'apprendimento dello studente al fine di suggerire i correttivi necessari e per rendere più efficace il processo formativo.

Riconoscimento dell'attività di Tirocinio.

Potranno essere considerate valide ai fini di un riconoscimento dell'attività di tirocinio attività (Servizio Civile, volontariato, ecc.) già svolte presso Strutture o Enti che erogano servizi di tipo psicologico ed attività tipiche della professione di Psicologo.

Lo studente che intenderà chiedere tale riconoscimento dovrà presentare un'istanza alla Segreteria Studenti, indirizzata al Presidente del CAD del proprio corso di Laurea allegando tutta la documentazione ed i necessari certificati che attestino la Struttura, o l'Ente dove è stata svolta l'attività di cui si chiede il riconoscimento e il numero di ore di attività svolte, unitamente ad una relazione dell'attività svolta firmata da un tutor. La Segreteria Studenti della Facoltà provvederà a trasmetterla al CAD di competenza. Il CAD, successivamente, invierà la rispettiva delibera alla Segreteria Studenti che provvederà all'assegnazione dei crediti riconosciuti come attività di tirocinio.

Cambio Ente o Struttura.

Lo studente che, per lo svolgimento dell'attività di tirocinio, vorrà compiere un cambio d'Ente o di Struttura, dovrà produrre un'istanza, da consegnare alla Segreteria Studenti della Facoltà, in cui viene chiesto e motivato il cambio, allegando, per conoscenza, una lettera con la quale comunica anche all'Ente o Struttura l'interruzione del tirocinio e la propria intenzione di cambio. La Segreteria Studenti provvederà ad inviarla al Coordinatore del Tirocinio, presso la Segreteria di Presidenza di Facoltà, il quale, dopo aver effettuato l'istruttoria, la trasmetterà ai CAD di competenza. I CAD provvederanno alla trasmissione delle rispettive delibere alla Segreteria Studenti.

Proroga del periodo stabilito per l'attività di Tirocinio

Lo studente che intende chiedere una proroga di tempo per lo svolgimento del tirocinio, previsto di sei mesi, dovrà produrre, prima della scadenza del periodo di tirocinio, un'istanza da consegnare alla Segreteria Studenti della Facoltà, in cui viene chiesta e motivata la proroga corredata dall'autorizzazione alla proroga prodotta dal tutor e dalla struttura ospitante. La Segreteria Studenti provvederà ad inviare l'istanza al Coordinatore del Tirocinio, presso la Segreteria di Presidenza di Facoltà, il quale dopo aver effettuato l'istruttoria, la trasmetterà ai CAD di competenza. I CAD provvederanno alla trasmissione delle rispettive delibere alla Segreteria Studenti.

Tirocinio professionalizzante post lauream

La Facoltà provvederà ad emanare, d'intesa con l'Ordine degli Psicologi d'Abruzzo, un apposito regolamento.

Le ore di attività formativa professionalizzante non possono essere utilizzate per il raggiungimento delle 500 ore di tirocinio *post-lauream* necessarie per l'iscrizione alla Sezione B dell'Albo degli Psicologi né delle 1000 ore di tirocinio *post-lauream* necessarie per l'iscrizione alla Sezione A dell'Albo degli Psicologi.

ARTICOLO 13

Semestri

1. Il calendario degli insegnamenti impartiti nel Corso è articolato in semestri.
2. Le date di inizio e fine dei semestri sono fissate annualmente dal Consiglio di Facoltà.
3. Nell'organizzazione dell'attività didattica, il piano di studi deve prevedere una ripartizione bilanciata degli insegnamenti e dei corrispondenti CFU tra il primo e il secondo semestre.

ARTICOLO 14

Frequenza del Corso di Studio

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare almeno il 75% delle ore previste per i corsi di insegnamento e per tutte le altre forme di attività didattiche del piano di studi.
2. Il CAD può adottare modalità di accertamento della frequenza.
3. Gli studenti impossibilitati possono concordare all'atto della immatricolazione un percorso formativo a tempo parziale. Si considera a tempo parziale lo studente che al momento della immatricolazione concordi un percorso formativo costituito da un numero di crediti annuali non superiore a 40.

ARTICOLO 15

Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi

1. Per gli studenti lavoratori, comunque impossibilitati, per comprovate e documentate ragioni personali, economiche o sociali, alla frequenza delle attività didattiche, il Consiglio può prevedere specifiche forme di valutazione per l'attribuzioni dei crediti formativi universitari.
2. Lo studente si considera *fuori corso* quando, avendo frequentato le attività formative previste dall'Ordinamento del suo Corso, non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica previsti e non abbia acquisito entro la durata normale del Corso medesimo, il numero di crediti necessario al conseguimento del titolo di studio.
3. Lo studente fuori corso non ha obblighi di frequenza, ma deve superare le prove mancanti alla conclusione della propria carriera universitaria, entro i termini determinati dal Consiglio di Corso di Studio interessato. In caso contrario, le attività formative di cui egli ha usufruito possono essere considerate non più attuali ed i crediti acquisiti non più adeguati alla qualificazione richiesta dal Corso di studi frequentato. Il Consiglio di Corso di Studio provvede in tali casi a determinare i nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo.
4. Lo studente fuori corso decade dallo status di studente iscritto ad un Corso di studi qualora non abbia superato alcun esame previsto dall'Ordinamento per otto anni accademici consecutivi.
5. Si considera *studente ripetente*:
 - a) lo studente che entro la durata normale del Corso non abbia ottenuto il riconoscimento della frequenza, ove richiesto, per tutte le attività formative previste dall'Ordinamento didattico;
 - b) lo studente che, avendo acquisito le frequenze previste per il conseguimento del titolo di studio, intenda modificare il proprio piano di studi.

6. Il Consiglio di Corso di Studio definisce, a seconda dei casi, a quale anno di corso debba essere considerato iscritto lo studente ripetente.

7. Lo studente ripetente è tenuto di norma a frequentare nuovamente le attività formative previste dall'Ordinamento didattico per l'anno di corso al quale viene considerato iscritto (in qualità di ripetente) allo scopo di poter superare gli esami o le prove di verifica ancora mancanti alla sua carriera formativa. L'eventuale esenzione dalla frequenza deve essere approvata dal Consiglio di Corso di Studio. In qualsiasi momento della propria carriera formativa, lo studente ha facoltà di rinunciare alla prosecuzione degli studi intrapresi e ad immatricolarsi di nuovo allo stesso o ad altro Corso di studi. In tale caso, i risultati della precedente carriera, frequenze attestate, esami superati e crediti acquisiti, non potranno essere utilizzati per il nuovo Corso di studi.

ARTICOLO 16

Articolazione didattica, settori scientifico-disciplinari e crediti associati del Corso di Laurea

L'ordinamento didattico e la conseguente determinazione dell'articolazione didattica nel triennio sono riportati nell'allegato 1 al presente Regolamento.

ARTICOLO 17

Manifesto degli Studi, curricula e piani di studio individuali

1. Entro il termine stabilito dallo Statuto, la Commissione Didattica Paritetica di Facoltà presenta al Consiglio di Facoltà il Manifesto degli Studi.
2. I *curricula* del Corso, con l'indicazione del percorso formativo e degli insegnamenti previsti, sono riportati nell'**allegato 2**, che forma parte integrante del presente Regolamento.
3. I *curricula* indicano altresì il *settore scientifico-disciplinare* cui si riferiscono i singoli insegnamenti, l'eventuale suddivisione in moduli degli stessi, nonché il numero di CFU attribuito a ciascuna attività didattica.
4. La Commissione Didattica Paritetica di Facoltà verifica la congruenza dell'estensione dei programmi rispetto al numero di crediti formativi assegnati a ciascuna attività formativa.
5. I *curricula* sono approvati annualmente dal Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio di Corso, acquisito il parere favorevole della Commissione Didattica Paritetica di Facoltà.

1. Nei Corsi di Laurea, lo studente può seguire uno dei *curricula* fissati nel Manifesto dall'Ordinamento del Corso di Studio cui è iscritto oppure, secondo le modalità sotto indicate, chiedere l'approvazione di un piano di studi individuale; in entrambe i casi, mediante la presentazione del proprio piano di studio alla Segreteria Studenti entro i tempi fissati dall'Amministrazione.

ARTICOLO 18

Piani di studio individuali

1. Il piano di studio individuale, che prevede l'inserimento come attività a scelta dello studente di attività diverse dagli insegnamenti indicati nel piano di studi di cui all'**allegato 2** del presente Regolamento, deve essere sottoposto al Consiglio di Corso e approvato dal Consiglio di Facoltà previa acquisizione del parere favorevole della Commissione Didattica Paritetica di Facoltà.

2. Su motivata richiesta dello studente, il Consiglio di Area Didattica del Corso di Studio può accogliere piani di studio individuali. La richiesta di approvazione di piani di studio individuali saranno vagliati, sulla base dei criteri indicati nel presente Regolamento di Corso di Studio, dal CAD e approvati dal Consiglio stesso.

3 La Commissione valuta ed approva i piani di studio individuali sulla base dei seguenti criteri:

- a) rispetto degli obblighi previsti per la Classe 34 del D.M. del 4 agosto 2000

b) coerenza degli insegnamenti scelti e loro funzionalità agli obiettivi formativi specifici del Corso.

c)

4 Lo studente che segue l'ordinamento didattico previsto dal presente regolamento è tenuto a presentare comunque il piano di studio individuale, con l'indicazione delle attività formative a scelta dello studente, entro il 31 marzo dell'a.a. in corso ed entro il 15 dicembre per gli anni accademici successivi. Eventuali modifiche relative alle attività formative a scelta dello studente possono avvenire all'atto dell'iscrizione al successivo anno accademico entro il termine del 31 dicembre.

5. volta approvati, i piani di studio individuali sono trasmessi alla Segreteria Studenti della Facoltà che ne cura la conservazione.

ARTICOLO 19

Orientamento e tutorato

1. In materia di orientamento alla scelta universitaria, eventualmente con il supporto organizzativo del Centro di Ateneo, con la consulenza di tecnici esterni e con convenzioni con i Provveditorati agli studi interessati, possono offrire:

- a) attività didattico-orientative per gli studenti degli ultimi due anni di corso di Scuola Superiore, finalizzate soprattutto alla preiscrizione;
- b) corsi di formazione dei docenti di scuola superiore su temi relativi all'orientamento;
- c) consulenze su temi relativi all'orientamento inteso come attività formativa, in base alle richieste provenienti dalle scuole.

2. In materia di orientamento al corso degli studi, il Consiglio del Corso di Studio diffonde mediante l'attività di tutorato dei Docenti e dei Ricercatori informazioni sui percorsi formativi interni ai Corsi di studio, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti.

3. Nell'ambito dei servizi didattici integrativi, il Consiglio può proporre alla Facoltà l'attivazione di:

- a) corsi di orientamento all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;
- b) corsi di preparazione agli esami di iscrizione all'albo professionale;
- c) corsi di formazione professionale e di formazione permanente.

4. Nelle attività di tutorato con obiettivi didattici, i docenti possono essere coadiuvati da collaboratori qualificati (dottori di ricerca, assegnasti, cultori della materia o membri di commissione di esame, docenti di Scuola Secondaria Superiore, personale esterno all'Università). I collaboratori sono scelti dal Consiglio didattico di Corso di Laurea, dietro presentazione di un curriculum scientifico e/o didattico.

5. Ogni docente titolare di insegnamento può invitare esperti di riconosciuta e comprovata competenza scientifica, individuati anche tra i ricercatori ed il personale docente dell'Ateneo, a tenere al suo posto ed in sua presenza lezioni su temi specifici, attinenti all'insegnamento medesimo.

ARTICOLO 20

Verifiche del profitto e acquisizione dei crediti

1. I Crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

2. Lo modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente deve essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale con eventuale lode.
3. Nel piano di studi sono indicati i corsi integrati che prevedono prove di esame per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari dei moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto.
4. Il calendario degli esami di profitto, nel rispetto del Calendario Didattico annuale, è emanato dal Preside, in conformità a quanto disposto dal Regolamento didattico di Facoltà ed è reso pubblico all'inizio dell'anno accademico e, comunque, non oltre il 30 ottobre di ogni anno.
5. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata, la quale deve essere pubblicata almeno trenta giorni prima dell'inizio della sessione. Eventuali spostamenti, per comprovati motivi, dovranno essere autorizzati dal Preside, il quale provvede a darne tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data di inizio di un esame può essere anticipata.
6. Le date degli appelli d'esame relativi a corsi appartenenti allo stesso anno di corso e allo stesso semestre non possono sovrapporsi.
7. Per ogni anno accademico, per ciascun insegnamento, devono essere previsto un numero minimo di 7 appelli e un ulteriore appello straordinario per gli studenti fuori corso.
8. Gli appelli d'esame, nell'ambito di una sessione, devono essere posti ad intervalli di almeno 2 settimane.
9. I docenti, anche mediante il sito internet di Facoltà, forniscono agli studenti tutte le informazioni relative al proprio insegnamento (programma, materiale didattico, modalità della prova d'esame, e qualora la prova sia scritta, eventuali fac-simile di prove precedenti, ecc.).
10. La prova di verifica del profitto consiste in un esame che può consistere in un colloquio orale, una prova scritta, una prova scritta e successivo colloquio orale, o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, tesine, colloqui). Le prove scritte possono essere svolte anche mediante supporti informatici. E' anche prevista la possibilità di prove di verifica o valutazioni *in itinere*, per favorire l'apprendimento e l'efficace partecipazione degli studenti al processo formativo.
11. La valutazione del profitto in occasione degli esami può tener conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui *in itinere*, sostenuti durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente. L'esito negativo di tali prove non influisce sull'ammissione all'esame finale, e che mira ad accertare la preparazione e il possesso delle conoscenze e abilità che caratterizzano la materia d'esame.
12. Le prove di verifica del profitto diverse dagli esami si terranno di norma, come per gli esami, a conclusione del corso e daranno luogo a semplice giudizio idoneativo.
13. In ciascuna sessione, lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dall'Ordinamento degli Studi.
14. Le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. In casi di sovraffollamento, le competenti Strutture didattiche possono disciplinare modalità e limiti di accesso alle sedute. Lo studente ha diritto di conoscere, fermo restando il giudizio della commissione, i criteri di valutazione che hanno portato all'esito della prova d'esame,

nonché a prendere visione della propria prova, qualora scritta, e di apprendere le modalità di correzione.

15. Gli esami comportano una valutazione che deve essere riportata su apposito verbale. L'esame è superato se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di votazione massima (30/30) la commissione all'unanimità può concedere la lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.
16. Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi. Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi fino al momento antecedente la verbalizzazione dell'esito finale della prova.
17. Non è consentita la ripetizione di un esame già superato.
18. Le commissioni di esame sono composte da almeno 2 membri e sono nominate dal Preside. Sono presiedute dal docente titolare dell'insegnamento. Le commissioni di esame dei corsi integrati sono composte dai docenti titolari di tutti i moduli di insegnamento e sono presiedute di norma dal docente del modulo con maggior numero di crediti o a parità, dal docente con maggior anzianità di ruolo.
19. Il verbale di esame è firmato dal Presidente e almeno un altro membro della Commissione Giudicatrice. Il Presidente della Commissione ha l'obbligo di curare la consegna del verbale debitamente compilato in tutte le sue parti alla Segreteria Studenti entro tre giorni dalla conclusione della seduta d'esame.
20. La frequenza dei laboratori è obbligatoria e deve essere uguale o superiore ad almeno il 75% delle ore previste; il mancato raggiungimento di tale frequenza comporta la non ammissione alla verifica del profitto. Gli studenti che, per motivate e giustificate ragioni, non raggiungono la frequenza prevista delle ore di laboratorio sono tenuti a concordare con i docenti, all'inizio del corso, il programma sostitutivo del laboratorio. L'attribuzione dei crediti assegnati ad ogni laboratorio avverrà previa verifica del profitto con valutazione finale che il docente può svolgere *in itinere* e/o alla fine del corso. Le verifiche verteranno sui contenuti del corso e saranno rese note dai docenti. In caso di verifica negativa, la stessa potrà essere ripetuta.
21. Il Corso di Laurea può riconoscere come crediti, valutando gli obiettivi raggiunti e l'attività svolta, conoscenze ed abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso.
22. I crediti relativi alla conoscenza delle lingue straniere possono essere riconosciuti, sulla base di attestazioni rilasciate da strutture, interne o esterne all'Università, competenti per ciascuna lingua straniera.

ARTICOLO 21

Propedeuticità

Tutti gli studenti in Scienze psicologiche applicate, prima di sostenere gli esami dei settori scientifico-disciplinari di psicologia del II e III anno (M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/03, M-PSI/04, M-PSI/05, M-PSI/06, M-PSI/07, M-PSI/08) dovranno aver sostenuto l'esame di Psicologia generale.

ARTICOLO 22

Prova finale

1. Il titolo di studio è conferito a seguito del superamento di una prova finale.

2. La prova finale consiste, di regola, nella discussione di un elaborato su temi relativi ad un ambito disciplinare qualificante il curriculum del candidato e concordato con un docente. In alternativa, prove finali di diverso tipo possono essere stabilite dal Consiglio.
3. Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver acquisito 176 crediti in accordo con la strutturazione didattica approvata dalla Facoltà.
4. L'argomento della prova finale viene comunicato alla Segreteria studenti contestualmente alla domanda di laurea, mediante apposito modulo che dovrà essere firmata dal Relatore, almeno sei mesi prima della discussione.
5. Lo studente dovrà aver sostenuto l'ultimo esame almeno 15 giorni prima della data di sostenimento della prova finale.
6. Lo studente deve consegnare, all'atto della domanda di laurea, l'argomento dell'elaborato concordato e firmato da un docente del Corso di laurea.
7. L'elaborato va consegnato in segreteria 15 giorni prima della prova finale. Il frontespizio dell'elaborato deve essere depositato in segreteria un mese prima della sessione di laurea.
8. Lo studente deve concordare con un docente (Relatore) l'argomento della prova finale che sarà oggetto dell'elaborato. Tale scelta dovrà essere approvata dal Consiglio di Struttura Didattica del Corso di Laurea
9. La valutazione conclusiva terrà conto dell'intera carriera dello studente, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti, delle valutazioni acquisite e della prova finale, nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante.
10. La media delle votazioni riportate negli esami di profitto viene espressa in centodecimi e verrà calcolata a cura della Segreteria Studenti ponderando i voti per il numero di crediti attribuiti all'insegnamento a cui ogni singolo esame si riferisce. Non entreranno a far parte della media finale eventuali crediti riconosciuti senza voto o voti relativi a crediti in soprannumero.
11. La valutazione viene espressa in centodecimi e la prova s'intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 66/110. Nel caso di valutazione a pieni voti (110/110) la commissione all'unanimità può aggiungere la menzione della lode. La composizione e la nomina della commissione è prevista dal Regolamento didattico di Ateneo.
12. La valutazione viene espressa in centodecimi e la prova s'intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 66/110. Nel caso di valutazione a pieni voti (110/110) la commissione all'unanimità può aggiungere la menzione della lode.
13. La composizione e la nomina della commissione è prevista dal Regolamento didattico di Ateneo.
14. Lo studente dovrà aver sostenuto l'ultimo esame almeno 15 giorni prima della data di sostenimento della prova finale.

ARTICOLO 23

Trasferimenti, passaggi di corso, ammissioni a prove singole

1. Le domande di trasferimento presso l'Università dell'Aquila di studenti provenienti da altra Università, da Accademie Militari o da altri istituti militari d'istruzione superiore e le domande di passaggio di Corso di Laurea sono subordinate ad approvazione del CAD. I fogli di congedo, provenienti da altre sedi universitarie, si accettano senza limiti di contingenti salvo delibere diverse adottate dal CAD e rese note prima dell'inizio di ogni anno accademico.

2. Il CAD nell'esaminare i fogli di congedo:

- a) valuta la possibilità di riconoscimento totale o parziale della carriera di studio seguita fino a quel momento, con la convalida di parte o di tutti gli esami sostenuti e degli eventuali crediti acquisiti;
- b) indica l'anno di corso al quale lo studente viene iscritto;
- c) stabilisce l'eventuale debito formativo da assolvere;
- e) formula il piano di studi di completamento del *curriculum* per il conseguimento del titolo di studio.

3. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, la durata del Corso di Laurea può essere abbreviata dal Consiglio di Corso di Studi. L'eventuale riduzione sarà decisa caso per caso.

4. I cittadini italiani, anche già in possesso di un titolo di Laurea, e gli studenti iscritti a Corsi di Laurea presso Università straniere (o altre istituzioni assimilabili ad esse), possono iscriversi, dietro pagamento di contributi stabiliti dagli organi accademici competenti, a singoli corsi di insegnamento attivati presso il Corso di Laurea, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove di esame e ad averne regolare attestazione dalla Segreteria studenti.

ARTICOLO 24

Valutazione dell'attività didattica

1. Le strutture didattiche rilevano periodicamente, mediante appositi questionari distribuiti agli studenti, i dati concernenti la valutazione, da parte degli studenti stessi, dell'attività didattica svolta dai docenti.

2. Il Consiglio di Facoltà, avvalendosi della Commissione Didattica Paritetica di Facoltà, predispone una relazione annuale sull'attività e sui servizi didattici, utilizzando le valutazioni effettuate dal Consiglio di Corso. La relazione annuale è redatta tenendo conto della soddisfazione degli studenti sull'attività dei docenti e sui diversi aspetti della didattica e dell'organizzazione, e del regolare svolgimento delle carriere degli studenti, della dotazione di strutture e laboratori, della qualità dei servizi e dell'occupazione dei Laureati. La relazione, approvata dal Consiglio di Facoltà, viene presentata al Nucleo di Valutazione di Ateneo che formula proprie proposte ed osservazioni e successivamente le invia al Senato Accademico.

3. Il Consiglio di Facoltà valuta annualmente i risultati della attività didattica dei docenti tenendo conto dei dati sulle carriere degli studenti e delle relazioni sulla didattica offerta per attuare interventi tesi al miglioramento della qualità del percorso formativo.

ARTICOLO 25

Mobilità studentesca e riconoscimento di studi conseguiti all'estero

1. Le domande di trasferimento presso il Corso di Laurea di studenti provenienti da altra Facoltà dell'UAQ o da altra Università e le domande di passaggio di Corso di studio sono subordinate ad approvazione del Consiglio di Corso di Studio, che valuta l'eventuale riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di esami sostenuti e crediti acquisiti, ed indica l'anno di Corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere.

2. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, ai sensi del comma precedente, la durata del Corso di studio può essere abbreviata dal Consiglio di Corso di Studio. Il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre Università italiane o estere (o ad esse assimilabili) può essere determinato in forme automatiche da apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico. Tali convenzioni potranno altresì prevedere la sostituzione diretta, all'interno dei curricula individuali, di attività formative impartite nella Facoltà e richieste dagli Ordinamenti didattici con attività formative impartite presso altre Università italiane o estere (o ad esse assimilabili).

3. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, la frequenza richiesta, il superamento degli esami e le altre prove di verifica previste ed il conseguimento dei relativi crediti formativi universitari è disciplinato dai regolamenti dei programmi Socrates/Erasmus e dagli altri programmi risultanti da eventuali convenzioni bilaterali e diventano operanti con approvazione o (nel caso di convenzioni bilaterali) con semplice ratifica da parte del CAD.

ARTICOLO 26

Riconoscimento dei crediti, mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. Il Consiglio di Area Didattica può riconoscere come crediti le attività formative maturate in percorsi formativi universitari pregressi, anche non completati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento.
2. I crediti acquisiti in Corsi di Master Universitari possono essere riconosciuti solo previa verifica della corrispondenza dei SSD e dei relativi contenuti.
3. Il Consiglio di Corso disciplina le modalità di passaggio di uno studente da un curriculum ad un altro tenendo conto della carriera svolta e degli anni di iscrizione.
4. Relativamente al trasferimento degli studenti da altro corso di studio, dell'Università dell'Aquila o di altra università, è assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità stabiliti dal Consiglio di Area Didattica e approvati dalla Commissione Didattica Paritetica di Facoltà, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
5. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato da un Corso di Studio appartenente alla medesima classe, il numero di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'articolo 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
6. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e vengono riconosciuti per il conseguimento della Laurea. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le Università, qualunque ne sia la durata.
7. Il Consiglio di Area Didattica può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati e approvati dalla Commissione Didattica Paritetica di Facoltà, le conoscenze e abilità professionali, nonché quelle informatiche e linguistiche, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il numero massimo di crediti riconoscibili per conoscenze e attività professionali pregresse è, comunque, limitato a 60 CFU (per i Corsi di Laurea) e a 40 CFU (per i Corsi di Laurea Specialistica). Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di CFU nell'ambito di Corsi di Laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nei Corsi di Laurea Specialistica.
8. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, ai sensi dei precedenti commi, il Consiglio di Area Didattica, previa approvazione dei criteri da parte della Commissione Didattica Paritetica di Facoltà, può abbreviare la durata del corso di studio con la convalida di esami sostenuti e dei crediti acquisiti, e indica l'anno di Corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere.
9. La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all'estero deve esplicitamente indicare, ove possibile, le corrispondenze con le attività formative previste nel piano ufficiale degli studi o nel piano individuale dello studente. Il Consiglio di Area Didattica

attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate

10. Ove il riconoscimento di crediti sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai Corsi seguiti all'estero.
11. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari da parte di studenti del Corso di Laurea/Laurea Magistrale è disciplinato da apposito Regolamento.
12. Il riconoscimento dell'idoneità di titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'ammissione al Corso, compresi i Corsi di Dottorato di Ricerca, è approvato, previo parere del Consiglio di Area Didattica e della Commissione Didattica Paritetica di Facoltà, dal Senato Accademico, sentito il parere della Commissione Didattica di Ateneo.

ARTICOLO 27

Diploma Supplement

Il CAD si impegna, visto l'art.11, comma 8 del D.M. 509/99 in materia di autonomia didattica e il regolamento didattico di Ateneo, a rilasciare come supplemento a fine del corso di studio un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dalla comunità europea, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per il conseguimento del titolo.

ARTICOLO 28

Modifiche

Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio di Facoltà su proposta del Consiglio di Corso di Studio.

ARTICOLO 26

Norme transitorie e finali

1. La Facoltà di Psicologia assicura la conclusione dei Corsi di Studio ed il rilascio dei relativi titoli agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del Regolamento didattico di Facoltà, come stabilito dagli Ordinamenti didattici vigenti.
2. La Facoltà assicura e disciplina, nella gradualità di attivazione dei nuovi Ordinamenti didattici, la possibilità per gli studenti già iscritti di optare per l'iscrizione a Corsi di Laurea o di Laurea Specialistica di nuova istituzione. Ai fini di tale opzione, i Consigli didattici di Corso di Studio riformulano in termini di crediti gli Ordinamenti didattici previgenti e le carriere degli studenti già iscritti.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme contenute nei Regolamenti didattici di Ateneo e di Facoltà.

ALLEGATO 1

ORDINAMENTO DIDATTICO

ORDINAMENTO A.A. 2008-09 CL SCIENZE PSICOLOGICHE APPLICATE (Indirizzo di PSICOBIOLOGIA DEL COMPORTAMENTO)						
DI BASE	FONDAMENTI DELLA PSICOLOGIA (20-40)	M-PSI/01	PSICOLOGIA GENERALE	10	20	33
		M-PSI/01	STORIA E METODI DELLA PSICOLOGIA	4		
		M-PSI/01	PSICOLOGIA DELLA PERSONALITA' E DELLE DIFFERENZE INDIVIDUALI	6		
	FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE (10-20)	BIO/13	BIOLOGIA APPLICATA	4	13	
		BIO/13	BASI PSICOBIOLOGICHE DELL'ATTIVITA' PSICHICA	3		
		BIO/13	BIOLOGIA E GENETICA DEL COMPORTAMENTO	6		
CARATTERIZZANTI.	PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE 4 - 10	M-PSI/04	PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO	8	8	54
	PSICOLOGIA DINAMICA E CLINICA (8-20)	M-PSI/07	PSICOLOGIA DINAMICA	4	12	
		M-PSI/08	PSICOLOGIA CLINICA	8		
	PSICOLOGIA GENERALE E FISIOLOGICA (20-40)	M-PSI/02	FONDAMENTI ANATOMO- FISIOLOGICI DELL'ATTIVITA' PSICHICA	8	30	
		M-PSI/02	PSICOLOGIA DELLE EMOZIONI	4		
		M-PSI/02	PSICOLOGIA FISIOLOGICA	6		
		M-PSI/01	TEORIA E TECNICHE DEI TEST	6		
		M-PSI/01	PSICOLOGIA DEI PROCESSI COGNITIVI	6		
	PSICOLOGIA SOCIALE E DEL LAVORO (4 -16)	M-PSI/05	PSICOLOGIA SOCIALE	4	4	
AFFINI	DISCIPLINE ECONOMICHE E SOCIOLOGICHE (4-12)	SPS/07	SOCIOLOGIA GENERALE	4	4	26
	DISCIPLINE LINGUISTICHE STORICHE FISOLOGICHE E PEDAGOGICHE (4-16)	M-PED/01	PEDAGOGIA INTERCULTURALE	4	4	
	SCIENTIFICO- TECNOLOGICO E DEI METODI QUANTITATIVI (4-8)	INF/01	ELEMENTI DI INFORMATICA	4	4	
	SCIENZE BIOLOGICHE E MEDICHE (4-16)	MED/39	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	4	14	
		BIO/09	BASI NEUROFISIOLOGICHE DELLA PERCEZIONE E DELLA MOTRICITA'	4		
		MED/25	PSICHIATRIA	6		
AMBITO DI SEDE	(10-40)	BIO/10	ELEMENTI DI BIOCHIMICA E NEUROCHIMICA	8	31	56
		MED/01	STATISTICA E PSICOMETRIA	6		

		M-EDF/02	BASI PSICOBIOLOGICHE DELL'ATTIVITA' MOTORIA	3		
		MED/42	LABORATORIO DI METODOLOGIA DELLA RICERCA EPIDEMIOLOGICA	2		
		MED/13	PSICONEUROENDOCRINOLOGIA	4		
		MED/04	PSICONEUROIMMUNOLOGIA	4		
		BIO/14	PSICONEUROFARMACOLOGIA	4		31
ALTRE	A SCELTA "D"		A SCELTA "D"	12	12	36
	PROVA FINALE		PROVA FINALE	6	6	
	LINGUA STRANIERA		LINGUA STRANIERA	6	6	
	TIROCINIO		TIROCINIO	12	12	
TOTALE				180	180	180

ORDINAMENTO A.A. 2008-09 CL SCIENZE PSICOLOGICHE APPLICATE

(Indirizzo di **PSICOLOGIA GENERALE SPERIMENTALE E DELLA VALUTAZIONE CLINICA**)

DI BASE	FONDAMENTI DELLA PSICOLOGIA (20-40)	M-PSI/01	PSICOLOGIA GENERALE	10	28	38
		M-PSI/01	STORIA E METODI DELLA PSICOLOGIA	4		
		M-PSI/01	TEORIA E TECNICHE DEI TEST	8		
		M-PSI/01	PSICOLOGIA DELLA PERSONALITA' E DELLE DIFF. INDIVIDUALI	6		
	FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE (10-20)	BIO/13	BIOLOGIA APPLICATA	10	10	
CARATTERIZZANTI	PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE (4-10)	M-PSI/04	PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO	8	8	66
	PSICOLOGIA DINAMICA E CLINICA (8-20)		PSICOLOGIA CLINICA	8	16	
		M-PSI/07	PSICOLOGIA DINAMICA	8		
	PSICOLOGIA GENERALE E FISIOLOGICA (20-40)	M-PSI/02	NEUROFISIOLOGIA	8	32	
		M-PSI/02	FONDAMENTI ANATOMO-FISIOLOGICI DELL'ATTIVITA' PSICHICA	8		
		M-PSI/02	PSICOLOGIA DELLE EMOZIONI	4		
		M-PSI/02	PSICOLOGIA FISIOLOGICA	6		
		M-PSI/01	PSICOLOGIA DEI PROCESSI COGNITIVI	6		
	PSICOLOGIA SOCIALE E DEL LAVORO (4-16)	M-PSI/05	PSICOLOGIA SOCIALE	4	10	
		M-PSI/06	PSICOLOGIA DEL LAVORO	6		
AFFINI	ECONOMICHE E SOCIOLOGICHE (4-12)	SPS/07	SOCIOLOGIA GENERALE	4	4	28
	DISCIPLINE LINGUISTICHE, STORICHE, FILOSOFICHE E PEDAGOGICHE (4-16)	M-PED/01	PEDAGOGIA INTERCULTURALE	6	10	
		M-FIL/06	FILOSOFIA E TEORIA DEL LINGUAGGIO	4		
	SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DEI METODI QUANTITATIVI (4-8)	INF/01	ELEMENTI DI INFORMATICA	4	4	
	SCIENZE BIOLOGICHE E MEDICHE (4-16)	MED/25	PSICHIATRIA	6	10	
		MED/38	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	4		
AMBITO DI SEDE	(10-40)	MED/01	STATISTICA E PSICOMETRIA	6	12	12
		MED/42	METODOLOGIA DELLA RICERCA EPIDEMIOLOGICA	2		
		BIO/14	PSICONEUROFARMACOLOGIA	4		
ALTRE	TIROCINIO		TIROCINIO	12	12	36
	INGLESE		INGLESE	6	6	
	PROVA FINALE		PROVA FINALE	6	6	
ADO			ADO	12	12	
TOTALE				180	180	180

ALLEGATO 2

OFFERTA FORMATIVA a.a. 2008/2009

LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE PSICOLOGICHE APPLICATE Indirizzo "Psicologia Generale Sperimentale e della Valutazione Clinica"

CORSI INTEGRATI	INSEGNAMENTI	TAF	AMBITO	S.S.D.	CFU	CFU LAB	CFU TOT	Anno
	LINGUA INGLESE		LINGUA STRANIERA		6		6	1
	ELEMENTI DI INFORMATICA	C	SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DEI METODI QUANTITATIVI	INF/01	4		4	1
FONDAMENTI DELLA PSICOLOGIA	PSICOLOGIA GENERALE	A	FONDAMENTI DELLA PSICOLOGIA	M-PSI/01	8		12	1
	STORIA E METODI DELLA PSICOLOGIA	A	FONDAMENTI DELLA PSICOLOGIA	M-PSI/01	4			1
	LABORATORIO DI PSICOLOGIA GENERALE	A	FONDAMENTI DELLA PSICOLOGIA	M-PSI/01		2	2	1
	BIOLOGIA APPLICATA	A	FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE	BIO/13	8		8	1
	LABORATORIO DI BIOLOGIA APPLICATA	A	FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE	BIO/13		2	2	
	STATISTICA E PSICOMETRIA	AS		MED/01	4		4	1
	LABORATORIO DI STATISTICA E PSICOMETRIA	AS		MED/01		2	2	
	NEUROFISIOLOGIA	B	PSICOLOGIA GENERALE E FISIOLOGICA	M-PSI/02	8		8	1
	FONDAMENTI ANATOMO-FISIOLOGICI DELL'ATTIVITA' PSICHICA	B	PSICOLOGIA GENERALE E FISIOLOGICA	M-PSI/02	8		8	1
	ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA	D			4		4	1
TOTALE 1°					54	6	60	
PSICOLOGIA FISIOLOGICA E DELLE EMOZIONI	PSICOLOGIA DELLE EMOZIONI	B	PSICOLOGIA GENERALE E FISIOLOGICA	M-PSI/02	4		10	2
	PSICOLOGIA FISIOLOGICA	B	PSICOLOGIA GENERALE E FISIOLOGICA	M-PSI/02	6			2
	PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO	B	PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE	M-PSI/04	6		6	2
	LABORATORIO DI PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO	B	PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE	M-PSI/04		2	2	
PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA	PSICOLOGIA CLINICA	B	PSICOLOGIA DINAMICA E CLINICA	M-PSI/08	4		8	2
	PSICOLOGIA DINAMICA	AS		M-PSI/07	4			2
	LABORATORIO DI PSICOLOGIA CLINICA	B	PSICOLOGIA DINAMICA E CLINICA	M-PSI/08		4	4	

	LABORATORIO DI PSICOLOGIA DINAMICA	AS		M-PSI/07		4	4	
PSICOLOGIA SOCIALE E DEL LAVORO	PSICOLOGIA DEL LAVORO	B	PSICOLOGIA SOCIALE E DEL LAVORO	M-PSI/06	6		10	3
	PSICOLOGIA SOCIALE	B	PSICOLOGIA SOCIALE E DEL LAVORO	M-PSI/05	4			3
	TEORIA E TECNICHE DEI TEST	A		M-PSI/03	4		4	2
	LABORATORIO DI TEORIA E TECNICHE DEI TEST	A		M-PSI/03		4	4	
	ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA	D			4		4	2
	TIROCINIO	F			4		4	
TOTALE 2°					46	14	60	
PSICHIATRIA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	C	SCIENZE BIOLOGICHE E MEDICHE	MED/39	4		10	
	PSICHIATRIA	C	SCIENZE BIOLOGICHE E MEDICHE	MED/25	6			3
PSICONEUROFARMACOLOGIA E METODOLOGIA DELLA RICERCA	LABORATORIO DI METODOLOGIA DELLA RICERCA EPIDEMIOLOGICA			MED/42		2	6	3
	PSICONEUROFARMACOLOGIA			BIO/14	4			3
	FILOSOFIA E TEORIA DEL LINGUAGGIO	C	DISCIPLINE LINGUISTICHE, STORICHE, FILOSOFICHE E PEDAGOGICHE	M-FIL/06	4		4	3
PSICOLOGIA DEI PROCESSI COGNITIVI E DELLA PERSONALITA'	PSICOLOGIA DELLA PERSONALITA' E DELLE DIFF. INDIVIDUALI	A	FONDAMENTI DELLA PSICOLOGIA	M-PSI/01	4		8	2
	PSICOLOGIA DEI PROCESSI COGNITIVI	B	PSICOLOGIA GENERALE E FISIOLOGICA	M-PSI/01	4			3
	LABORATORIO DI PSICOLOGIA DELLA PERSONALITA' E DELLE DIFF. INDIVIDUALI	A	FONDAMENTI DELLA PSICOLOGIA	M-PSI/01		2	2	3
	LABORATORIO DI PSICOLOGIA DEI PROCESSI COGNITIVI	B	PSICOLOGIA GENERALE E FISIOLOGICA	M-PSI/01		2	2	3
	SOCIOLOGIA GENERALE	C	ECONOMICHE E SOCIOLOGICHE	SPS/07	4		4	2
	PEDAGOGIA INTERCULTURALE	C	DISCIPLINE LINGUISTICHE, STORICHE, FILOSOFICHE E PEDAGOGICHE	M-PED/01	6		6	3
	ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA	D			4		4	3
	TIROCINIO	F			8		8	3
	PROVA FINALE	E			6		6	3
TOTALE 3°					54	6	60	
TOTALE					154	26	180	

LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE PSICOLOGICHE APPLICATE
Indirizzo "Psicobiologia del Comportamento"

CORSI INTEGRATI	INSEGNAMENTI	TAF	AMBITO	S.S.D.	CFU	CFU LAB	CFU TOT	Anno
	LINGUA INGLESE		LINGUA STRANIERA	L-LIN/12	6		6	1
	ELEMENTI DI INFORMATICA	C	SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DEI METODI QUANTITATIVI	INF/01	4		4	1
ELEMENTI DI BIOCHIMICA E NEUROCHIMICA	ELEMENTI DI BIOCHIMICA	AS		BIO/10	4		8	1
	NEUROCHIMICA	AS		BIO/10	4			1
FONDAMENTI DELLA PSICOLOGIA	PSICOLOGIA GENERALE	A	FONDAMENTI DELLA PSICOLOGIA	M-PSI/01	8		12	1
	STORIA E METODI DELLA PSICOLOGIA	A	FONDAMENTI DELLA PSICOLOGIA	M-PSI/01	4			1
	LABORATORIO DI PSICOLOGIA GENERALE	A	FONDAMENTI DELLA PSICOLOGIA	M-PSI/01		2	2	1
	STATISTICA E PSICOMETRIA	AS		MED/01	4		4	1
	LABORATORIO DI STATISTICA E PSICOMETRIA	AS		MED//01		2	2	1
BIOLOGIA APPLICATA ALL'ATTIVITA' PSICHICA	BIOLOGIA APPLICATA	A	FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE	BIO/13	4		10	1
	BASI PSICOBIOLOGICHE DELL'ATTIVITA' MOTORIA	AS		M-EDF/02	3			1
	BASI PSICOBIOLOGICHE DELL'ATTIVITA' PSICHICA	A	FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE	BIO/13	3			1
FONDAMENTI ANATOMO-FISIOLOGICI DELL'ATTIVITA' PSICHICA E NEUROFISIOLOGIA	NEUROFISIOLOGIA DELLA PERCEZIONE E DELLA MOTRICITA'	C	SCIENZE BIOLOGICHE E MEDICHE	BIO/09	4		12	1
	FONDAMENTI ANATOMO-FISIOLOGICI DELL'ATTIVITA' PSICHICA	B	PSICOLOGIA GENERALE E FISIOLOGICA	M-PSI/02	4			1
	NEUROFISIOLOGIA	B	PSICOLOGIA GENERALE E FISIOLOGICA	M-PSI/02	4			1
								1
TOTALE 1°					56	4	60	
PSICOLOGIA DEI PROCESSI COGNITIVI E DELLA PERSONALITA'	PSICOLOGIA DELLA PERSONALITA' E DELLE DIFFERENZE INDIVIDUALI	A	FONDAMENTI DELLA PSICOLOGIA	M-PSI/01	4	2	12	2
	PSICOLOGIA DEI PROCESSI COGNITIVI	B	PSICOLOGIA GENERALE E FISIOLOGICA	M-PSI/01	4	2		2
PSICONEUROENDO CRINOLOGIA E GENETICA DEL	BIOLOGIA E GENETICA DEL COMPORTAMENTO	A	FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE	BIO/13	6		10	2

COMPORTAMENTO	PSICONEUROENDOCRINOLOGIA	AS		MED/13	4			2
	PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO	B	PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE	M-PSI/04	6	2	8	2
PSICOLOGIA FISIOLOGICA E DELLE EMOZIONI	PSICOLOGIA DELLE EMOZIONI	B	PSICOLOGIA GENERALE E FISIOLOGICA	M-PSI/02	4		10	2
	PSICOLOGIA FISIOLOGICA	B	PSICOLOGIA GENERALE E FISIOLOGICA	M-PSI/02	6			2
	SOCIOLOGIA GENERALE	C	ECONOMICHE E SOCIOLOGICHE	SPS/07	4		4	
	PSICOLOGIA SOCIALE	B	PSICOLOGIA SOCIALE E DEL LAVORO	M-PSI/05	4		4	2
	ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA	D			8		8	2
	TIROCINIO	F			4		4	2
TOTALE 2°					54	6	60	
						60		
PSICHIATRIA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	C	SCIENZE BIOLOGICHE E MEDICHE	MED/39	4		10	3
	PSICHIATRIA	C	SCIENZE BIOLOGICHE E MEDICHE	MED/25	4	2		3
PSICONEUROFARMACOLOGIA PSICONEUROIMMUNOLOGIA E METODOLOGIA DELLA RICERCA	PSICONEUROFARMACOLOGIA	AS		BIO/14	4		10	3
	LABORATORIO DI METODOLOGIA DELLA RICERCA EPIDEMIOLOGICA	AS		MED/42		2		3
	PSICONEUROIMMUNOLOGIA	AS		MED/04	4			3
	TEORIA E TECNICHE DEI TEST	B	PSICOLOGIA GENERALE E FISIOLOGICA	M-PSI/03	4		4	3
	LABORATORIO DI TEORIA E TECNICHE DEI TEST	B	PSICOLOGIA GENERALE E FISIOLOGICA	M-PSI/03		2	2	3
PSICOLOGIA CLINICA E DINAMICA	PSICOLOGIA DINAMICA	B	PSICOLOGIA DINAMICA E CLINICA	M-PSI/07	4		8	3
	PSICOLOGIA CLINICA	B	PSICOLOGIA DINAMICA E CLINICA	M-PSI/08	4			3
	LABORATORIO DI PSICOLOGIA CLINICA	B	PSICOLOGIA DINAMICA E CLINICA	M-PSI/08		4	4	
	PEDAGOGIA INTERCULTURALE	C	DISCIPLINE LINGUISTICHE STORICHE FISOLOGICHE E PEDAGOGICHE	M-PED/01	4		4	3
	ATTIVITA' FORMATIVE A SCELTA	D			4		4	3
	TIROCINIO	F			8		8	3
	PROVA FINALE	E			6		6	3
TOTALE					50	10	60	
TOTALE					160	20		180

